

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 853 in data 24-02-2021

OGGETTO : AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 46/2014, APPROVATO CON P.D N. 3802 IN DATA 14 OTTOBRE 2015.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale";

- rilevato che l'art. 7, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ha introdotto numerose novità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tra le quali quella della definizione di un piano d'ispezione ambientale a livello regionale periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma caratterizzato dai seguenti elementi:

- un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- un registro delle installazioni coperte dal piano;
- le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di

- un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione;
 - considerato che l'Autorità regionale competente in materia di AIA ha provveduto ad approvare con Provvedimento Dirigenziale n. 3802 in data 14 ottobre 2015 il Piano di Ispezione Ambientale della Regione Valle d'Aosta;
 - richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 7728 in data 27 dicembre 2017 con il quale si è provveduto ad aggiornare il Piano di Ispezione Ambientale in oggetto;
 - ritenuto opportuno provvedere ad un ulteriore aggiornamento dei contenuti del Piano in oggetto, alla luce dell'esperienza acquisita;
 - preso atto del parere tecnico espresso da ARPA VALLE D'AOSTA (nota prot. n. 2209 in data 19 febbraio 2021, ns. prot. n. 1313/TA in data 19 febbraio 2021), elaborato a seguito della richiesta inoltrata con nota prot. n. 817/TA in data 3 febbraio 2021;
 - vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1. di approvare l'aggiornamento del Piano di Ispezione Ambientale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, allegato al presente provvedimento;
2. di stabilire che il presente allegato, al punto 2, abbia le funzioni di registro regionale delle installazioni coperte dal piano di cui al punto precedente, in base a quanto previsto alla lettera c) del comma 11-bis dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006;
3. di stabilire che la Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria notifici il presente provvedimento alle imprese sottoposte ad AIA, al Corpo forestale della Valle d'Aosta, all'ARPA della Valle d'Aosta e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE

- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE

- Paolo BAGNOD -



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

2° AGGIORNAMENTO

PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

APPROVATO CON P.D. N. 3802/2015

AGGIORNATO CON P.D. N. 7728/2017

FEBBRAIO 2021

1 INTRODUZIONE

Il Piano regionale d'ispezione ambientale (di seguito "Piano") viene espressamente previsto¹ quale strumento all'interno del quale devono essere definite le attività ispettive da condurre presso le installazioni IPPC. Tali attività, svolte con oneri a carico del Gestore, hanno come obiettivo l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. A tal fine, le attività ispettive suddette devono accertare²:

- Il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- La regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- Che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Il Piano deve, inoltre, essere caratterizzato dai seguenti elementi³:

- a) Un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) L'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) Un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) Le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) Le procedure per le ispezioni straordinarie;
- f) Le eventuali disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Infine, è previsto che il Piano venga periodicamente aggiornato a cura della Regione ogni qualvolta intervengano modifiche agli elementi di cui sopra e avendo a riferimento anche una valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni in AIA interessate che consideri almeno i seguenti elementi⁴:

- 1) Gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- 2) Il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

¹ art. 29-decies, comma 11-bis;

² art. 29-decies, comma 3;

³ art. 29-decies, comma 11-bis

⁴ art. 29-decies, comma 11-ter;

- 3) La partecipazione del Gestore dell'installazione, al sistema dell'Unione di ecogestione e audit EMAS di cui al regolamento CE n. 1221/2009.

2. REGISTRO REGIONALE DELLE INSTALLAZIONI COPERTE DAL PRESENTE PIANO

Le installazioni coperte dal presente Piano sono le seguenti:

- Cogne Acciai Speciali S.p.A. di Aosta – AIA rinnovata con P.D. n. 6011 in data 28 dicembre 2012 e s.m.i.;
- Heineken Italia S.p.A. di Pollein (AO) – AIA rinnovata con P.D. n. 4232 in data 16 ottobre 2013 e s.m.i.;
- Shiloh Industries Italia s.r.l. di Verrès (AO) – AIA rinnovata con P.D. n. 4233 in data 16 ottobre 2013 e s.m.i.;
- Enval s.rl. - Centro regionale trattamento rifiuti inerti di Brissogne (AO) – AIA rinnovata con P.D. n. 5661 in data 20 dicembre 2013 e s.m.i. e oggetto di variante sostanziale con P.D. n. 4030 in data 10 luglio 2019;
- Valeco S.pA. Discarica di rifiuti speciali di Pontey (AO) – AIA rilasciata con P.D. n. 5079 in data 5 dicembre 2008 e s.m.i.

3. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

In considerazione di quanto finora esposto emerge che il Piano **viene aggiornato in quanto, a** distanza di tre anni, deve essere compiuta una nuova valutazione dei rischi ambientali delle installazioni in AIA considerando gli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3) **del par. 1**, mentre nessun nuovo dato è intervenuto nel frattempo a modificare il quadro relativo agli elementi di cui ai punti da a) a f) del paragrafo precedente, fatta eccezione per il punto c). A tal riguardo, infatti, rispetto al precedente Piano deve registrarsi l'uscita dall'autorizzazione integrata ambientale del sub-ATO Mont Emilius Piana di Aosta per la gestione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi **conferiti mediante autobotti**.

A supporto della valutazione dei rischi ambientali è stato impiegato il medesimo strumento adottato in occasione della stesura del primo Piano, ovvero il programma denominato "Sistema di Supporto per la Programmazione dei Controlli" (SSPC). Si ricorda che tale programma deriva da un'implementazione, ad opera di ARPA Lombardia, di un analogo sistema denominato Integrated Risk Assessment Method (IRAM) elaborato in sede di Unione Europea su indicazione della European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL).

Il programma SSPC consente di effettuare una valutazione sui rischi ambientali delle installazioni interessate dall'AIA secondo quanto disposto dalla normativa vigente⁵, ovvero considerando i seguenti elementi:

- Impatto potenziale sulla salute umana e sull'ambiente (profilo aziendale IPPC);
- Impatto reale ovvero emissioni ambientali (matrici aria, acqua e rifiuti);

⁵ art. 29-decies, Titolo III-bis, D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

- Vulnerabilità ambientale (aree protette, popolazione, suolo e siti contaminati);
- Adesione del Gestore alle certificazioni ambientali e inosservanze riscontrate rispetto all'AIA.

Mediante l'applicazione del SSPC ogni azienda/installazione IPPC viene caratterizzata da un proprio indice di rischio compreso tra 1 ("rischio basso") e 10 ("rischio alto"). La graduatoria delle aziende secondo questo indice viene proposta quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa.

4. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA SSPC NEL CONTESTO AIA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

L'aggiornamento della valutazione del rischio ambientale delle aziende in AIA è stata effettuata prendendo come oggetto dei calcoli i dati relativi all'arco temporale 2018-2020.

Si riporta, di seguito, la tabella di OUTPUT riepilogativa dei risultati ottenuti, comprensiva dell'indice di rischio associato ad ogni azienda in AIA, da utilizzarsi quale base per la programmazione dei controlli ordinari a partire dal 2021⁶. I risultati presenti nelle varie colonne derivano dall'elaborazione dei dati di INPUT inseriti nell'algoritmo di calcolo SSPC, riportati nella relazione tecnica di ARPA VALLE D'AOSTA (nota prot. n. 2209 in data 19 febbraio 2021). L'indice di rischio finale non corrisponde alla somma aritmetica dei singoli risultati ottenuti da ogni Azienda in quanto risultato di un'ulteriore elaborazione integrata da parte dell'algoritmo SSPC.

Azienda	P1W Impatto potenziale	*R1'W Impatto reale - Emissioni in aria/QA	*R2'W Impatto reale - Emissioni in acqua/Qualità H2O superficiali	R3'W Impatto reale - Produzione rifiuti	R4'W Impatto reale - Trattamento rifiuti	V1W Aree naturali protette	V2W Popolazione	V3W Vulnerabilità del suolo	V4W Siti contaminati	Indice Rischio
Heineken Italia	1	1,2	1,2	1,6	0	0	2	4	2	2,8
Shiloh Italy	4	3	1,2	1,6	0	0	2	4	0	5,2
Discarica Pontey	5	1,4	1,4	1,8	2,7	1	1	4	0	5,9
Discarica Brissogne	5	2,8	1,4	2,7	2,7	0	1	4	2	6,0
Cogne Acciai Speciali	5	2,7	4,5	4,4	0	1	4	4	2	7,6

Tabella 1 - Esito dell'applicazione del SSPC (rev. 1.4) per il triennio 2018-2020.

⁶ L'art. 29-decies, c. 11-ter al Titolo III-bis del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. recita "Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione".

In riferimento all'art. 29-decies, comma 11-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, si classificano come a "rischio più elevato" le aziende per le quali l'indice di rischio sia superiore a 5,5, a "rischio medio" le aziende per le quali l'indice di rischio sia compreso tra 3,1 e 5,5, mentre a "rischio meno elevato" le aziende associate ad un indice di rischio compreso fra 0 e 3,0.

Di conseguenza, le aziende a rischio più elevate saranno soggette, per le proprie installazioni IPPC, a visite ispettive aventi periodicità annuale, a rischio medio ad una periodicità biennale, mentre quelle classificate a rischio meno elevato ad una periodicità triennale. Tali periodicità si ridurranno a sei mesi qualora la precedente visita ispettiva abbia evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

5. NUOVO PROSPETTO DEI CONTROLLI E DELLA PERIODICITA' DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il nuovo prospetto delle visite ispettive, che è parte integrante del Piano d'ispezione ambientale, risultante dall'applicazione dei risultati e delle considerazioni esposte nel precedente paragrafo, viene rappresentato nella seguente tabella:

Installazione	Verifica documentale	Scarichi	Rifiuti	Emissioni Atmosfera	Emissioni sonore	Acque sotterranee	Suolo
Heineken Italia	triennale	triennale	triennale	triennale	triennale	quinquennale	decennale
Discarica Pontey	annuale	*	annuale	n.a.	biennale**	quinquennale	decennale
Shiloh industries Italia	biennale	biennale	biennale	biennale	biennale	quinquennale	decennale
Discarica Brissogne	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	quinquennale	decennale
Cogne Acciai Speciali	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	quinquennale	decennale

*annuale a seguito della comunicazione dell'attivazione degli scarichi su corpo idrico superficiale

**Valutata la frequenza biennale in base agli esiti delle indagini su tale matrice finora effettuati

Tabella 2 - Prospetto della periodicità dei controlli delle aziende in AIA

L'art. 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dispone che l'Autorizzazione integrata ambientale programmi specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.

In assenza di indicazioni operative che definiscano criteri, modalità e metodiche in relazione ai campionamenti e alle analisi da effettuarsi su suolo e acque sotterranee risulta ad oggi problematica la realizzazione di tali attività all'interno di un Piano di ispezione ambientale. Per

questa ragione tali controlli si intendono sospesi in attesa di specifiche Linee Guida ministeriali che ne disciplinino le procedure di attuazione.

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 25/02/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO